

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART 1 OGGETTO E FINALITÀ	2
ART 2 REGIME DI AIUTO	2
ART 3 DEFINIZIONI	3
ART 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITA' DI AIUTO.	5
ART 5 INIZIATIVE FINANZIABILI	5
ART 6 DIVIETO DI CUMULO	6
ART 7 SPESE AMMISSIBILI	6
ART 8 SPESE NON AMMISSIBILI	8
ART 9 AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE	9
ART 10 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO	10
ART 11 INTENSITÀ DELL'AIUTO	10
CAPO III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	10
ART 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
ART 13 PRESELEZIONE DELLE DOMANDE.....	12
ART 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA.....	13
ART 15 VALUTAZIONE TECNICA DEI PROGETTI	14
ART 16 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	14
CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA.....	15
ART 17 EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA.....	15
CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO	15
ART 18 VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA AMMESSA A CONTRIBUTO.....	15
ART 19 PROROGHE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO	16
CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	16
ART 20 GIUSTIFICATIVI DI SPESA.....	16
ART 21 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE.....	17
ART 22 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE.....	18
ART 23 DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE	18
CAPO VII – LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	19
ART 24 ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI	19
ART 25 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	20
ART 26 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO	20
CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI.....	20
ART 27 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	20
ART 28 VINCOLO PER LE IMPRESE BENEFICIARIE.....	21
ART 29 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUBENTRO.....	21

ART 30 ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	22
ART 31 CONTROLLI, VERIFICHE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	23
CAPO IX – NORME FINALI.....	23
ART 32 RINVIO	23
ART 33 RINVIO DINAMICO	23
ART 34 ENTRATA IN VIGORE	23
ALLEGATO A.....	24
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE.....	24
ALLEGATO B.....	25
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA DEFINITIVA	25
ALLEGATO C	27
SPESE PER IL PERSONALE	27
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI.....	27
ALLEGATO D.....	28
ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE.....	28
DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TFUE	28
ALLEGATO E	29
ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C	29

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali).

Art 2 regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

b) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

Art 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) imprese del settore dell'elettrodomestico: imprese operanti nel campo dell'elettrodomestico anche professionale che svolgono attività identificate all'interno della classificazione ATECO 2007 limitatamente ai codici 27.51.00, 28.25.00, 28.29.92 e 28.93.00;

f) imprese della filiera produttiva del settore dell'elettrodomestico:

1) imprese che svolgono attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007 dalla Sezione C, dalla Sezione J, limitatamente al codice 62.01.00, e dalla Sezione M, limitatamente ai codici 71.12.10, 71.12.20, 71.20.10 e 74.10.10, la cui attività è rivolta anche al settore dell'elettrodomestico ed il relativo fatturato, con riferimento all'ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risulti per almeno il 30 per cento derivato da imprese del settore dell'elettrodomestico. Per attività rivolta anche al settore dell'elettrodomestico si intende l'attività a monte che concorre alla realizzazione del prodotto finito, ossia, in particolare, la fornitura di materie prime, raccorderia, piccole parti in gomma o plastica oltre che componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici;

2) imprese che svolgono attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007 dalla Sezione G, limitatamente al codice 46.43.10, i cui costi di acquisto, con riferimento all'ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risultino per almeno il 30 per cento derivati da imprese del settore dell'elettrodomestico;

g) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

h) grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

i) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

j) ente di ricerca: un'università nonché un istituto di ricerca, pubblico o privato. Per gli istituti di ricerca pubblici o privati la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

k) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione,

contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

l) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza e servizi equivalenti e l'acquisizione di brevetti acquisiti o ottenuti in licenze da fonti esterne, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado.

Art 4 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese che operano nel settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere imprese regolarmente costituite;

b) non essere impresa in difficoltà;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

3. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa non abbia la sede o un'unità operativa sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire prima all'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITA' DI AIUTO.

Art 5 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014, le seguenti iniziative:

- a) attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, di seguito denominate rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo;
 - b) attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione, di seguito denominate progetti di innovazione.
2. Sono finanziabili progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti i seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:
- a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
 - b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
 - c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
 - d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
 - e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
 - f) sistemi avanzati per testare i prodotti.
3. Sono altresì finanziabili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti la riconversione dell'attività produttiva dell'indotto.
4. I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI e se quest'ultime sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.
5. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

Art 6 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art 7 spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di personale operante nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata l'iniziativa, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa iscritti all'INAIL relativamente all'impresa richiedente al momento dell'avvio del progetto;

b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura. Qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Per gli strumenti e le attrezzature acquisiti con contratto di leasing è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie;

c) spese per servizi di consulenza, consulenze brevettuali, prestazioni di terzi e noleggio di strumentazioni ed attrezzature, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Per le suddette spese, i prestatori delle consulenze devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente.

d) spese per beni immateriali, quali costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo;

e) spese per materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso;

f) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura forfettaria del 20 per cento dei costi relativi al responsabile del progetto e dei ricercatori, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a - linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) fesr obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013);

3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettera a) riferibili alle figure del responsabile del progetto, dei ricercatori e dei tecnici/operai, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1720 ore/uomo;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'Allegato C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo);

c) le ore dedicate all'iniziativa sono registrate nel diario del progetto;

d) il responsabile del progetto, i ricercatori ed i tecnici/operai devono possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, illustrata nella domanda, e, per il responsabile del progetto ed i titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa, documentata da curriculum;

e) per gli amministratori e soci delle società di capitali, con esclusione delle società a responsabilità limitata unipersonali, non dipendenti dell'impresa che realizza il progetto, è richiesto specifico incarico da parte del consiglio di amministrazione o specifico contratto, di data anteriore a quella di inizio del progetto;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.

4. Il responsabile del progetto può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa. In tal caso il responsabile del progetto deve possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato quale prestazione di terzi.

5. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati in collaborazione con enti di ricerca.

6. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale dei consulenti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.

7. Sono altresì ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, i costi connessi all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 4, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art 8 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;

b) responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) e comma 4 e consulenti e prestatori di servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;

e) operazioni di lease-back;

f) scorte;

g) beni o materiali usati;

h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali;

i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche;

- j) consulenze per la realizzazione di siti internet se destinati al commercio elettronico, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato;
- k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti;
- m) canoni di manutenzione e assistenza;
- n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- o) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- p) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.

Art 9 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso.
3. Il progetto può avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
4. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
 - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo.
5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;
 - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo.
6. Le imprese comunicano, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, pena la non concessione del contributo, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
7. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto unitario per tutte le imprese partecipanti, anche qualora le stesse intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art 10 limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa, è il seguente:
 - a) piccola impresa 30.000,00 euro;
 - b) media impresa 150.000,00 euro;
 - c) grande impresa 300.000,00 euro.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro.

Art 11 intensità dell'aiuto

1. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nei limiti di cui al comma 5, l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:
 - a) 50 per cento per i progetti di ricerca;
 - b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;
 - c) 15 per cento per i progetti di innovazione.
2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità è elevata di:
 - a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
3. Per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità di aiuto è elevata di:
 - a) 30 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) 20 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, fermo restando il limite di cui al comma 5, l'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese alle seguenti condizioni:
 - a) le singole imprese sono indipendenti l'una dall'altra;
 - b) nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione;
 - c) le singole imprese presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento;
 - d) tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione sono ammesse a contributo e riguardano un unico progetto organico;
 - e) le grandi imprese collaborano con PMI nella realizzazione del progetto e le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.
6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 4, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

Art 12 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato, in seguito denominato ufficio competente.

2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 7, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltre accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

3. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande.

4. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alle linee guida per la compilazione della domanda.

5. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema telematico di compilazione ed inoltro a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

6. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione.

7. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) la "Relazione sintetica del progetto" ai fini dell'eventuale preselezione, che illustra gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare;

b) la "Relazione dettagliata del progetto", che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e) nonché:

1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;

- 4) i contributi de minimis percepiti nell'ultimo triennio, qualora sia richiesto il contributo per la certificazione delle spese;
 - d) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 4;
 - e) il curriculum del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;
 - f) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - g) la copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'Allegato B. In mancanza del contratto, lettera di intenti o di incarico, contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che, al fine della conferma del punteggio premiale previsto, il contratto deve essere presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa.
8. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 4.

Art 13 preselezione delle domande

1. Qualora il numero di domande presentate sia superiore a cento, si può procedere alla preselezione delle stesse.
2. Tutte le relazioni sintetiche dei progetti presentati, allegate alle domande, vengono sottoposte al parere del Comitato, che attribuisce a ciascun progetto il punteggio di cui all'articolo 15, comma 2. A seguito della preselezione viene predisposto un elenco delle le domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna.
3. Ai fini della preselezione, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima.
4. L'elenco della preselezione di cui al comma 2 è adottato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sulla base del parere di cui al comma 2 e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
5. Non vengono sottoposte a preselezione, ma vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:
 - a) le domande ulteriori rispetto alla prima presentate dalla medesima impresa nell'ambito della stesso annualità;
 - b) le domande prive di sottoscrizione con firma digitale valida;
 - c) le domande non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - d) le domande inoltrate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema di gestione on line delle domande.
6. Le domande relative alle prime cento relazioni sintetiche collocate nell'elenco della preselezione vengono ammesse alla fase istruttoria. Le ulteriori domande collocate nell'elenco della preselezione non finanziate entro l'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della domanda sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

7. A seguito dell'adozione dell'elenco della preselezione viene comunicato alle imprese interessate l'ammissione alla fase successiva di valutazione o la relativa archiviazione.

Art 14 istruttoria delle domande e predisposizione della graduatoria

1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. Le domande istruite ai sensi del comma 2 sono sottoposte al parere del Comitato che effettua le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera f) e comma 7 e attribuisce a ciascun progetto il punteggio di valutazione tecnica di cui all'articolo 15, comma 3, sulla base del quale viene stilata la graduatoria.

6. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima.

7. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. Il decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

8. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

9. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

10. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base della spesa ammessa per ciascuna domanda.

11. Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

12. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

13. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo

16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 14, lettera c) e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 16.

14. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera a);
- b) la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo oppure, sentito il parere del Comitato, di valutare tecnicamente il progetto;
- c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art 15 valutazione tecnica dei progetti

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione, l'originalità e la validità tecnica.
2. Nel caso di preselezione, le relazioni sintetiche dei progetti presentati vengono valutate dal Comitato, che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati all'Allegato A.
3. Ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva, le domande vengono valutate dal Comitato, che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati nella Sezione A dell'Allegato B.
4. Non sono ammessi in graduatoria i progetti che, a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 3, non raggiungono:
 - a) il punteggio minimo di 4 punti relativo a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) di cui alla Sezione A dell'Allegato B;
 - b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti.
5. Al punteggio ottenuto dai progetti ammissibili ai sensi del comma 4, lettera b), viene eventualmente sommato il punteggio derivante dai criteri indicati nella Sezione B dell'Allegato B.
6. Il totale del punteggio derivato dalla suddetta somma, dà luogo al punteggio definitivo del progetto, utile ai fini della predisposizione della graduatoria.
7. Nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra imprese, a tutti i progetti viene attribuito il punteggio di cui ai commi 2 e 6 risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti. Qualora il risultato della media sia un punteggio rappresentato da una cifra decimale, si procede all'arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è minore di 5, per eccesso se la stessa è uguale o maggiore di 5.

Art 16 concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regione 7/2000.
2. Il contributo non è concesso qualora non sia pervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 entro i termini previsti.
3. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

4. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
5. In caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, l'ufficio competente pubblica sul sito Internet della Regione le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014.

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Art 17 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento l'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. Alla richiesta di anticipazione viene allegata la dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione dell'anticipazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione dell'aiuto incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, non si procede alla liquidazione dell'anticipazione. La regolarizzazione deve comunque intervenire entro la liquidazione del saldo del contributo.

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO

Art 18 variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

1. Il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.
4. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né del contributo riconosciuto per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.

Art 19 proroghe della conclusione del progetto

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
2. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato entro il limite massimo complessivo di sei mesi.
3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art 20 giustificativi di spesa

1. Entro il termine di rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere b), c), d), ed e), devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data

compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, deve essere fornita adeguata documentazione dei prelievi come da contabilità di magazzino.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 7, comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

5. Per le spese sostenute dai beneficiari per le attrezzature, i beni immateriali ed i materiali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), d) ed e), non sono ritenute ammissibili fatture, documenti contabili di valore probatorio equivalente o documenti di prelievo da magazzino, il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

6. Il pagamento della documentazione di spesa deve essere effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

7. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

8. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

Art 21 certificazione delle spese

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta devono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la documentazione di cui all'articolo 22, comma 5.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;

c) per il personale dipendente impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativo al periodo interessato e, per i collaboratori, copia dei contratti di collaborazione;

d) per le consulenze, copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d'acconto;

- e) per le strumentazioni ed attrezzature, copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti, e copia dei contratti di leasing;
 - f) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.
3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione all'ufficio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 20.
 4. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

Art 22 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'articolo 21, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, comunicata ai sensi dell'articolo 9, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.
2. Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa può essere prorogato di quindici giorni su motivata richiesta del beneficiario.
3. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.
4. La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 23, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.
5. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione di spesa, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema telematico di presentazione.
7. Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente tramite il sistema telematico di presentazione.

Art 23 documentazione per la rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano all'ufficio competente la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
 - b) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ;

- c) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;
- d) elenchi e diari di attività relativi al personale;
- e) elenco dei giustificativi di spesa;
- f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- g) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 21;
- h) copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, qualora non allegato alla domanda di contributo;
- i) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attività svolte durante il progetto;
- l) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 5.

CAPO VII – LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art 24 istruttoria delle rendicontazioni

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
6. Qualora, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di 28 punti di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
7. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 26.

Art 25 liquidazione del contributo

1. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
3. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dello stesso.

Art 26 rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo concesso è decurtato della maggiorazione di cui all'articolo 11, comma 4 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione tra imprese.
2. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18 e qualora la documentazione di spesa presentata a rendiconto non risulti regolare ai sensi dell'articolo 24.
3. Qualora i prototipi, risultato del progetto finanziato, non siano mantenuti presso l'impresa fino alla liquidazione del contributo a saldo, le spese concernenti la realizzazione degli stessi non sono ammesse a rendiconto e conseguentemente il contributo concesso viene rideterminato.
4. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI

Art 27 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:
 - a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
 - b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 6;
 - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), ed e) e comma 3 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo;
 - d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
 - e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
 - f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 28, comma 1;
 - g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 29;

- i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
- k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 31;
- m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli;
- n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

Art 28 vincolo per le imprese beneficiarie

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:
 - a) 3 anni per le PMI;
 - b) 5 anni per le grandi imprese.
2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'ufficio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicati ai settori industria e artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art 29 operazioni straordinarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 27 e 28.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.
5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso.

Art 30 annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
 - a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
 - b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
 - c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 22, comma 1;
 - e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'articolo 24, comma 6;
 - f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;
 - g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;
 - h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
 - i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'articolo 5, comma 3, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
 - j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1;

k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 29;

l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art 31 controlli, verifiche tecniche e amministrative

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX – NORME FINALI

Art 32 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art 33 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art 34 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

1. ORIGINALITA', NOVITA' E VALIDITA' TECNICA	originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto; validità tecnica del progetto	Max 20 punti
2. COMPETENZE COINVOLTE	sostenibilità del progetto rispetto alle risorse umane e tecnologiche interne ed esterne dell'impresa, nonché alle collaborazioni attivate dalla stessa, in particolare con Enti di ricerca; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarità del/dei partner per la realizzazione del progetto	Max 10 punti
3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE	chiarezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati	Max 10 punti
4. SOSTENIBILITA' E CONGRUITA' ECONOMICA	sostenibilità del progetto rispetto alle risorse finanziarie per la realizzazione dello stesso; congruità del costo complessivo previsto e delle voci principali di spesa	Max 10 punti
5. PROSPETTIVE D'IMPATTO DEI RISULTATI	prospettive di utilizzazione dei risultati conseguiti in termini di ricadute positive per favorire la competitività, la riduzione dei costi di prodotto e/o processo, l'aumento della capacità produttiva, il mantenimento e/o l'incremento dell'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente, l'acquisizione di know-how per future iniziative	Max 10 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA DEFINITIVA

Sezione A**Criteri di valutazione tecnica**

1. ORIGINALITA', NOVITA' E VALIDITA' TECNICA	<p>a) originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto</p> <p>b) validità tecnica e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa</p>	<p>Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)</p> <p>Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)</p>
2. COMPETENZE COINVOLTE	<p>a) esperienze e competenze interne ed esterne all'impresa rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del progetto; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarietà del/dei partner per la realizzazione del progetto</p> <p>b) significatività della collaborazione con enti di ricerca¹</p>	<p>Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4 punti)</p> <p>Max 10 punti</p>
3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE	a) chiarezza, dettaglio, completezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione e alla congruità del costo complessivo previsto e delle singole voci di spesa	Max 10 punti
4. PROSPETTIVE D'IMPATTO DEI RISULTATI	<p>a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati</p> <p>b) ricadute positive per il mantenimento e/o l'incremento dell'occupazione, per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto e/o processo</p>	<p>Max 5 punti</p> <p>Max 5 punti</p>
5. IMPATTO E RICADUTE AMBIENTALI	<p>a) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e la depurazione degli inquinanti</p> <p>b) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili</p>	<p>Max 5 punti</p> <p>Max 5 punti</p>

Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 28 punti.

¹ Allegare alla domanda copia del contratto o del documento d'intesa con l'ente di ricerca.

Sezione B

Altri criteri di valutazione

6. DIMENSIONE DELL'IMPRESA	a) Micro b) Piccola c) Media	5 punti 3 punti 1 punti
7. DATI OCCUPAZIONALI	incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue (ULA) ²	3 punti
8. IMPRENDITORIA FEMMINILE ³		1 punti
9. IMPRENDITORIA GIOVANILE ⁴		1 punti
10. AREE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO	a) Aree 107,3c ⁵ b) Aree di montagna (Fascia C) ⁶	2 punti 2 punti
11. PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA A RETI D'IMPRESA		2 punti
12. RATING DI LEGALITA' ⁷		1 punto

² L'incremento delle ULA va riferito alla sede o unità operativa inerenti il progetto finanziato nel territorio regionale e viene computato confrontando i dati rilevati alla data di presentazione della domanda con quelli alla data di presentazione della rendicontazione.

³ Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

⁴ Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

⁵ Vedi Allegato D.

⁶ Vedi Allegato E.

⁷ Rating attribuito alle imprese ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.

SPESE PER IL PERSONALE
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile del progetto:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile del progetto	euro 32,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

(decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione europea di approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014–2020, che individua le aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020)

Provincia di Udine	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris – Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa
Provincia di Gorizia	Cormons
Provincia di Pordenone	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini

ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C

Comune	Prov.	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartinis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castelmonte
Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	